

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2115}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ROMEO, COSTI, ANTONIO BRUNO, CARIGLIA, CIAMPAGLIA, DE PAOLI, FERRAUTO, FERRI, OCCHIPINTI, PAPPALARDO, VIZZINI

Disposizioni sull'organizzazione
del servizio pubblico radiotelevisivo

Presentata il 13 gennaio 1993

ONOREVOLI COLLEGGHI! — L'attuale composizione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ha reso obiettivamente assai difficile la formazione del consiglio d'amministrazione della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

Il tentativo di sciogliere il nodo modificando la composizione del consiglio di amministrazione e le modalità di elezione sembra destinato a incontrare le medesime difficoltà sostanziali e non si sottrarrebbe comunque all'accusa di lottizzazione partitica di un organo estremamente delicato.

Sembra preferibile, dunque, imboccare una strada del tutto nuova, eliminando il controllo dei partiti sulla concessionaria e

sostituendolo con il controllo di un'Autorità, nominata dai Presidenti delle Camere, d'intesa fra loro, composta da soggetti che per il proprio stato giuridico godano della inamovibilità e offrano, quindi, le massime garanzie di imparzialità e indipendenza, rafforzate dalla previsione della incompatibilità con ogni carica elettiva.

Tale Autorità nominerà, sia per i servizi televisivi che per quelli radiofonici, un direttore editoriale e un direttore dei programmi non giornalistici. In tal modo sarà assicurato il coordinamento fra le diverse reti e saranno evitati sprechi e duplicazioni, senza che sia pregiudicato il pluralismo in materia di informazione. Il pluralismo, infatti, può essere assicurato o da una esasperata struttura lottizzata o da

un rigoroso controllo affidato a un organo serio e imparziale, tenuto a rendere conto al Parlamento del proprio operato. La prima via, finora percorsa, privilegia inevitabilmente alcune delle forze politiche. La seconda, che si propone di sperimentare, potrebbe assicurare una voce a tutte le opinioni.

Il consiglio di amministrazione, nella prospettiva proposta, dovrebbe occuparsi

non degli aspetti editoriali e di programmazione, ma di quelli strettamente gestionali ed economici. Pertanto potrebbe essere nominato, secondo i principi civilistici, dall'assemblea dei soci. Lo stesso consiglio dovrebbe esprimere un direttore amministrativo, incaricato di sovrintendere all'organizzazione e all'efficienza dell'azienda, assicurandone l'efficienza e l'economicità.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi è soppressa.

ART. 2.

1. È istituita l'Autorità di indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi, con sede in Roma.

2. L'Autorità è organo collegiale costituito dal presidente e da quattro membri, nominati di intesa tra loro dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

3. Il presidente è scelto tra i magistrati ordinari o amministrativi con qualifica non inferiore a quella di presidente di sezione della Corte di cassazione o equiparata. Gli altri membri sono scelti tra magistrati ordinari o amministrativi e tra professori universitari ordinari, straordinari ed associati.

4. I componenti dell'Autorità durano in carica cinque anni e non possono essere confermati; essi sono collocati fuori ruolo, se magistrati, o in aspettativa, se professori universitari, e non possono ricoprire cariche elettive.

5. Al presidente ed ai componenti dell'Autorità spetta soltanto il trattamento economico connesso alla qualifica rivestita presso l'amministrazione di appartenenza.

ART. 3.

1. L'Autorità esercita le funzioni già attribuite alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ad eccezione della nomina dei consiglieri di amministrazione della società concessionaria. Essa, inoltre,

provvede alla nomina ed alla eventuale revoca del direttore editoriale dei servizi radiofonici, del direttore editoriale dei servizi televisivi, del direttore dei programmi non giornalistici radiofonici e del direttore dei programmi non giornalistici televisivi della società stessa e riferisce ogni trimestre al Parlamento sull'attività svolta.

2. I direttori editoriali nominano i vicedirettori delle testate radiofoniche e televisive.

3. I direttori dei programmi non giornalistici coordinano l'attività delle rispettive reti.

ART. 4.

1. Il consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è composto di cinque membri, nominati dall'assemblea dei soci, e dura in carica cinque anni.

ART. 5.

1. Il direttore amministrativo è nominato dal consiglio di amministrazione e sovrintende all'organizzazione ed all'attività dell'azienda, assicurando la migliore utilizzazione delle risorse e del personale secondo rigorosi criteri di efficienza ed economicità.

ART. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.